

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA
STUDI IN RICORDO
DI
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

Sommario

<i>Iole Fagnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Dovero</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano 'De Armeniorum successione' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> <i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus</i> ' nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

Francesco Lucrezi

Università degli Studi di Salerno

Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti *

È con grande emozione che prendo la parola per commemorare la figura di Ferdinando Zuccotti, uno studioso di acclarata fama internazionale, che ha dato tanto agli studi storico-giuridici, e che è stato sempre una delle colonne portanti di questa Accademia, alla quale si sentiva legato da un forte e radicato senso di appartenenza. A lui mi ha accomunato un antico sentimento di sincera amicizia, ininterrottamente durato per circa un quarto di secolo. Partecipammo insieme, il 20-22 aprile 1989, al secondo *Colloque de Philosophie Pénale*, svolto presso l'Università di Cagliari, organizzato dall'*Equipe Internationale Interdisciplinaire de Philosophie Pénale*, con sede presso l'Università di Paris II, e dal Centro Studi per la Storia e la Teoria del Diritto Penale di Cagliari, promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo cagliaritano. Al convegno parteciparono studiosi del calibro di Gian Gualberto Archi, Giovanni Pugliese, Manuel Garcia Garrido, Roberto Bonini, Bernardo Santalucia, Mario Talamanca, e serbo ancora vivida memoria di quanto fu detto in alcune relazioni e alcuni interventi congressuali (i cui testi sono stati poi raccolti negli Atti, pubblicati nel 1993, a cura di Oliviero Diliberto, che contiene anche alcune mie brevi osservazioni).

In quell'occasione Ferdinando pronunciò una relazione di grande spessore e profondità, intitolata «*Furor*» e «*eterodossia*» come *categorie sistematiche della repressione criminale romana*, nella quale espose alcune considerazioni che sarebbero poi confluite in quella che sarebbe stata certamente la sua opera di maggiore rilievo, «*Furor haereticorum*». *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, edita

*) Testo, riportato senza modifiche, della commemorazione pronunciata a Spello il 15 giugno 2023 durante il XXXV Convegno dell'Accademia Romanistica Costantiniana, dedicato al tema: *Per i cinquant'anni della Costantiniana. Tra bilanci e prospettive. Oriente e Occidente in dialogo*.

nel 1992 (ossia poco dopo il convegno di Cagliari e poco prima della pubblicazione degli Atti).

Credo che in queste pagine l'allora giovane studioso affronti una problematica di cruciale interesse per le nostre discipline, che all'epoca non era ancora stata fatta oggetto di specifica analisi dottrinarina, ossia la questione della possibilità di usare, e in che modo, le cd. «categorie sistematiche» per la ricostruzione, *sub specie iuris*, della repressione criminale nel mondo romano. Mi pare opportuno riportare alla lettera alcune delle sue annotazioni. Credo che, all'epoca in cui furono pronunciate, esse avessero un impatto particolarmente originale e innovativo; rileggerle oggi può aiutare a valutare quanto, su questo terreno, si sia finora costruito, e quale sia, ai nostri tempi, lo *status quaestionis*. «Nella sua storia – osserva Zuccotti – [...] il diritto penale romano appare difficilmente riconducibile, al di là di alcune partizioni descrittive e di non troppo conclusive schematizzazioni riordinanti, ad un vero e proprio inquadramento ermeneutico di tipo tendenzialmente dogmatico». Ciò impone pertanto di spiegare come si possa fare uso, su tale terreno, delle «categorie sistematiche», «intese al di qua di ogni problematizzazione di ordine teorico, nonché, soprattutto, in un senso che si potrebbe definire affatto 'empirico' (termine del quale... non è sempre necessario avere paura)».

«In effetti – continua l'autore – riferendosi con 'sistematica'... ad alcunché di immanente all'ordinamento giuridico, quasi una sorta di intrinseca coerenza costruttiva riscontrabile a vari livelli esegetici, non apparirà verosimilmente troppo ardua la possibilità di rinvenire, nella storia del diritto criminale, talune caratteristiche costanti sulle quali risulti reiteratamente modellarsi la normazione repressiva: né, se ci si limita a considerare nel modo più piano qualsiasi scienza come un semplice collocare un dato ordine di fenomeni in una determinata serie di conoscenze, sembra potersi utilmente negare che il diritto penale romano, pur nella sua spiccata contingenza fattuale e nella pressoché caratteristica assenza di precise teorizzazioni costruttive, potesse tuttavia strutturarsi implicitamente secondo certune 'categorie sistematiche', intendendole quantomeno come schemi classificatori mediante i quali la mentalità antica individuava e provvedeva a impedire determinati comportamenti ritenuti illeciti».

Queste considerazioni appaiono davvero di grande rilievo, dal momento che sollevano una domanda cruciale per la comprensione dei diritti antichi – non solo di quello romano –, ossia quella relativa alla possibilità di costruire e adoperare le cd. «categorie sistematiche» anche per l'interpretazione del diritto pubblico, ossia di tutto ciò che, per dirla con Ulpiano, *ad statum rei Romanae* [o *rei publicae*] *spectat*.

Com'è noto, il terreno di tale costruzione, fin dai lontani tempi dell'umanesimo giuridico, è sempre stato quello dello *ius privatum*, quello che *ad singulorum utilitatem pertinet*: è lì, e solo lì, che andrebbero edificate le categorie dogmatiche e sistematiche, le «forme» astratte e «metatemporali» degli istituti che,

elaborati nell'antichità, avrebbero attraversato i secoli, per arrivare fino all'età moderna e contemporanea. Il diritto pubblico si collocherebbe invece sul diverso piano della fluidità diacronica, della transeunte fattualità, della continua trasformazione, e – in quanto difficilmente estraibile dall'inarrestabile divenire e mutare storico – sarebbe pertanto naturalmente refrattario a un inquadramento teorico di tipo dogmatico. Ma è vero?

Si può dire, certamente, che ciò sia stato vero sino a quando lo studio delle istituzioni politiche del mondo antico è stato considerato sostanzialmente estraneo allo specifico terreno di ricerca storico-giuridico, ed è stato fatto rientrare nel più vasto e indefinito perimetro della storia «generale», quella che Ettore Lepore definì la «storia senza aggettivi». Si può dubitare che un tale tipo di indagine storiografica esista, perché, com'è noto, ogni investigatore, quando anche non voglia focalizzare il suo studio su un ambito di ricerca specialistico e circoscritto (arte, religione, alimentazione, architettura, medicina ecc.), dovrà in ogni caso, comunque, compiere preliminarmente delle scelte di fondo, atte a orientare e qualificare il suo impegno (rivolgendolo, per esempio, prevalentemente all'analisi delle idee o delle strutture materiali, della vita dei protagonisti o del popolo minuto, degli eventi o delle forme istituzionali ecc.). Ma, in ogni caso, se quelli che Arnaldo Momigliano chiamò gli «storici storici» (in contrapposizione agli storici del diritto) sono chiamati a interpretare semplicemente le *res gestae*, «ciò che è accaduto», allora il loro lavoro sfugge alle classificazioni dogmatiche e alle categorie sistematiche, perché gli eventi non si lasciano in esse incasellare.

Dopo i *Römisches Staatsrecht* e *Strafrecht* di Mommsen, e, soprattutto, dopo i notevoli progressi effettuati, nell'ultimo mezzo secolo, nel campo degli studi storico-giuridici sulla repressione criminale nel mondo antico, però, la situazione è irreversibilmente cambiata, e tali materie fanno parte a pieno titolo, ormai, delle scienze storico-giuridiche. E, in quanto tali, esigono anch'esse – non, certo, senza problemi e difficoltà – l'utilizzo di categorie sistematiche, imprescindibili in ogni analisi giuridica.

Credo che la figura di Zuccotti sarà ricordata come un punto di svolta essenziale nel lungo e accidentato percorso che ha condotto, o sta conducendo, gli studi sulla repressione criminale nel mondo antico su un piano epistemologico specificamente giuridico, fondato pertanto su un uso accorto e ponderato di apposite categorie e sull'inquadramento della materia nella più ampia cornice di un «sistema» di diritto.

Il volume sul *furor haereticorum*, da questo punto di vista, resterà una pietra miliare, dal momento che le varie fattispecie di crimini e di pene vengono analizzate e inquadrate secondo sistemi classificatori elaborati in modo non occasionale, ma sulla base di un'attenta e ponderata ricognizione della realtà, articolata e sviluppata su diversi livelli: normativo, religioso, sanzionatorio, linguistico. Esemplare, da questo punto di vista, il grande acume e l'originalità di pensiero con cui

l'autore procede alla classificazione delle varie forme di eresie, come anche delle tipologie di devianza mentale che alle stesse risultano, nei vari contesti, collegate.

Si tratta, tra l'altro, di un volume che si lascia leggere come un romanzo, facendo inoltrare il lettore lungo un percorso avvincente e tenebroso, nel quale le competenze penalistiche, storiche e giuridiche sono sapientemente intrecciate con quelle di metodologia, medicina, psicologia, teologia, storia delle idee e storia delle religioni. Basta, per rendersene conto, una semplice lettura degli indici delle fonti (ove compaiono testi tra i più disparati, giuridici e letterari, antichi e medievali, civili ed ecclesiastici), degli autori (in cui tra i nomi più ricorrenti figurano quelli di Cordero, Foucault, Marrou, Momigliano, Russell) e di quello analitico (con molti richiami a voci quali «animali», «ansia», «astrologia», «demoni», «esorcismo», «libero arbitrio», «melancholia», «nero», «pestilenze», «sangue», «Satana», «sessualità», «stregoneria» e altre simili). Davvero un libro fondamentale, da inserire nella lista selezionata dei testi da «salvare dal diluvio».

È anche, o soprattutto, sulla base di tale piattaforma culturale – vera e propria base di partenza di ogni ricognizione su tali tematiche – che l'unità salernitana del progetto PRIN 2017 su «Visioni del diritto penale romano» (sedi accademiche di Napoli Federico II, Salerno, Bari e Lecce), da me coordinata, ha scelto come tema specifico di indagine «Crimine e follia nel mondo antico». Avvicinandoci alla fine dei lavori del progetto, posso dire che i risultati raggiunti mi paiono di alto valore e interesse. E, certamente, le ricerche di Ferdinando sono state per noi un punto di riferimento essenziale, probabilmente il principale.

Studio poliedrico ed altamente versatile, ha dato prova del suo talento misurandosi con tematiche molto varie, che vanno dal diritto privato a quello sacro, dall'esegesi alla comparazione storico giuridica, dagli ordinamenti costituzionali antichi al diritto positivo, dall'età arcaica al Tardo antico, al Medio Evo e al mondo moderno e contemporaneo. Ricerche su temi disparati e apparentemente lontani, ma sempre condotte sulla base della convinzione della sostanziale unità della ricerca storico-giuridica. Ricordiamo i suoi eccellenti studi in materia di *paelex*, *fructus*, *ius sacrum*, *actio prohibitoria*, *custos*, successione, normazione decenvirale e tanti altri ancora.

Ricordare la figura di Zuccotti, ovviamente, impone di ricordare anche la sua instancabile e generosa attività di promotore e divulgatore culturale, svolta attraverso la direzione della *Rivista di diritto romano*, da lui fondata, oggi egregiamente diretta da Iole Fargnoli, della *Rivista di diritto ellenico* e della *Collana della Rivista di diritto romano*, pubblicata dalle Edizioni LED. In questa veste, Ferdinando è sempre stato estremamente aperto e accogliente, soprattutto nei confronti dei più giovani studiosi, e, allo stesso tempo, molto attento e rigoroso, vigile sulla giusta salvaguardia degli alti livelli qualitativi della collana e delle due testate. Provvedeva personalmente, quando ce ne fosse bisogno, a rivedere e correggere, più e più volte, i lavori dei più giovani Colleghi, facendo attenzione anche ai più minuti particolari

del testo. Era disposto a rivedere i lavori anche molte volte, senza mai perdere la pazienza, fintanto che non si fosse raggiunto quel livello di qualità e coerenza sostanziale e formale che riteneva necessario. A volte il suo «tutorato» risultava davvero oneroso, ma si trattava di una palestra altamente formativa, di cui molti devono essergli grati. I prodotti, una volta pubblicati, potevano esibire un «bollino blu» di alta affidabilità, un *imprimatur* davvero di alto livello.

Come tutti gli uomini, anche Ferdinando aveva i suoi difetti. Tra questi, una *vis polemica*, contro coloro le cui tesi considerava censurabili, decisamente debordante e fuori misura. I suoi giudizi demolitori erano micidiali. Arrivava a scrivere un intero libro per cercare di smontare e distruggere le teorie argomentate in un volume altrui, ripetendo alla lettera, nel titolo dell'opera «stroncatrice», quello dell'opera «stroncata», con l'aggiunta di un impietoso «purtroppo» (nel senso di «dobbiamo purtroppo parlare di come è stato trattato questo argomento»). Dati i nostri rapporti di amicizia fraterna, gli ho detto francamente, in più di un'occasione, che sbagliava, e non solo per ragioni di «fair play», ma anche perché, se sua intenzione era veramente quella di fare emergere gli eventuali «errori» dell'imputato, l'attenzione del lettore, di fronte a tanta virulenza, sarebbe stata tutta catturata dalla violenza dell'attacco, e al merito di tali «errori» – veri o falsi che fossero: a volte si trattava, a mio modesto giudizio, semplicemente di punti di vista diversi – si sarebbe prestata poca o nessuna attenzione.

Ferdinando ascoltava sempre le mie critiche con rispetto, ma, come si dice, «ridendo sotto i baffi». Per lui quello dello «stroncatore» era una specie di gioco: sapeva essere feroce sul piano critico, ma era sempre mansueto su quello umano, e non l'ho mai sentito pronunciare una parola irriguardosa o offensiva verso nessuno a livello personale. Ma immagino che difficilmente le «vittime» di questo «gioco» – tra le quali avrei potuto benissimo rientrare anche io: Ferdinando non aveva riguardi per nessuno – lo potessero intendere come tale.

Naturalmente, anche lui mi rivolgeva delle critiche. E anche io le ascoltavo sempre col dovuto rispetto, anche se spesso non cambiavo idee o comportamenti.

Il suo apporto all'Accademia Romanistica Costantiniana, come già detto, è stato di grande rilievo, a livello sia quantitativo che qualitativo. Dei 50 anni di vita dell'Accademia, ben 36 sono stati arricchiti dalla sua presenza e le sue idee. I volumi degli Atti danno ampia testimonianza, sul piano scientifico, del suo continuo, poderoso contributo, della lucidità e profondità del suo pensiero, della vastità dei suoi interessi, dell'eleganza della sua scrittura, dell'originalità delle sue visioni. La memoria personale conserverà il ricordo della sua espansività umana, della sua capacità comunicativa, del suo gusto del paradossale, della sua sapida e pungente ironia. Ho avuto il privilegio di apprezzarle di persona in diverse, indimenticabili cene a due che avemmo modo di fare nella sua Torino, in occasione della mia presidenza della Commissione di abilitazione per la ASN. Qualcuno potrebbe avere sospettato che parlassimo anche dello svolgimento dei lavori della Commissione, ma giuro

che non è vero, sia perché io non lo avrei mai fatto, e sia perché lui non mi ha mai chiesto niente, non solo per rispetto istituzionale, ma anche perché questi argomenti non gli interessavano. Parlavamo di tutto, ma non di carriere accademiche.

Ci sentivamo spesso per telefono, e abbiamo continuato a farlo anche quando le sue condizioni di salute sono peggiorate. L'ultima telefonata gliela feci esattamente una settimana prima della fine. Pur consapevole della serietà della propria situazione, non mi lesinò, neanche allora, il suo senso dell'umorismo, la sua vivacità intellettuale, la sua perdurante energia vitale.

Era più giovane di me di due anni. Mi manca molto, ma considero un privilegio avere condiviso con lui – con intensità e leggerezza – tanti momenti, importanti e significativi, della mia vita, in un allegro e cameratesco sodalizio, molto particolare, del quale gli sarò sempre grato.